



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Ordinanza N. 57
Data di registrazione 29/04/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID19: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELL'AREA TEMPORANEAMENTE DESTINATA ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE.

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019" e tutti i successivi Decreti Ministeriali ed Ordinanze Regionali ;

Visto il DPCM 25.03.2020 che al comma 2 all'art. 1 lettera a) dispone "*la limitazione dello svolgimento di fiere e mercati ad eccezione di quelli per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità*";

Vista l'Ordinanza della Regione del Veneto n. 40 del 13.04.2020;

Vista altresì l'Ordinanza della Regione del Veneto n. 42 del 24.04.2020 che al punto 7 dell'ordinato dispone *che "nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi"*;

Viste e qui integralmente richiamate la Delibera della Giunta Comunale del 28.04.2020 e la successiva Ordinanza Sindacale n. 56 del 29.04.2020, con le quali è stato adottato il Piano di applicazione ai mercati presenti nel territorio comunale in ottemperanza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

Visto il decreto con cui il Sindaco, ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 , ha nominato il sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile con attribuzione delle funzioni relative all'adozione degli atti di cui all'art. 107 del D.L.vo 267/2000;

Visto l'art. 7 del D.Lgs.vo 30.04.92, n 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Dalla data odierna e fino a nuove disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus COVID19 il mercato settimanale si svolgerà il Giovedì dalle ore 07:00 alle ore 13:00 nelle vie del Seminario e Cavour così come individuato dal Piano sopraccitato la cui planimetria è allegata alla presente ordinanza;

Nelle vie sopra indicate, nel corso dell'allestimento e svolgimento del mercato ed in seguito sino al termine del ripristino dei luoghi è vietato il transito e la sosta con rimozione di tutti i veicoli compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili;

I residenti con permesso di transito nella ZTL di via Mazzini hanno l'obbligo di entrare ed uscire da Corso Martiri della Libertà;

Le auto in sosta in via Garibaldi potranno uscire, sempre in ottemperanza alle limitazioni di cui ai DCPM e Ordinanze citati in premessa, in senso contrario di marcia transitando a passo d'uomo;

Possono transitare in deroga ai suddetti divieti e nei suddetti periodi i veicoli degli esercenti il commercio su area pubblica, limitatamente alle operazioni inerenti l'allestimento e il successivo smontaggio delle strutture afferenti il mercato stesso nonché i mezzi degli Organi di Polizia, Pronto Intervento e Soccorso; i mezzi di pulizia;

Si conferma il divieto di transito a tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 t. vigente in generale in tutto il Centro Storico: i veicoli di massa inferiore in uso agli operatori commerciali potranno transitare nelle vie dove saranno allestiti gli stand per effettuare le necessarie operazioni di carico e scarico ed allestimento dei banchi espositivi, avendo la massima cura nel non danneggiare né imbrattare la pavimentazione assumendosene comunque ogni responsabilità;

L'allestimento dei banchi e delle relative attrezzature dovrà avvenire con ogni cautela in modo da evitare intralcio alla circolazione dei mezzi di soccorso o di Polizia e danni a cose, persone e proprietà comunali, rimanendo il Comune di Portogruaro totalmente esonerato da qualsiasi responsabilità civile o penale.

Gli espositori dovranno segnalare con mezzi idonei quanto può essere oggetto di ostacolo o pericolo, e mantenere perfettamente pulite le aree adiacenti ai propri banchi. Le attrezzature e i banchi degli espositori dovranno essere rimossi entro l'orario di divieto di transito e sosta prescritto nella presente Ordinanza, onde consentire il normale ripristino della circolazione.

La posa della segnaletica e dei presidi posti a limitazione della circolazione pedonale nell'area di mercato è ad onere dell'Ufficio manutenzioni dell'Area Tecnica di questo Comune;

Le disposizioni vigenti, che risultassero in contrasto con la presente, si ritengono derogate.

La presente Ordinanza viene emessa ai soli fini della circolazione stradale e non costituisce titolo autorizzativo che, se necessario, verrà rilasciato dai competenti Uffici.

La Polizia Locale provvederà a disporre circa le modalità dell'effettiva chiusura agli accessi delle vie suddette, e potrà disporre temporaneamente quanto ritenuto utile ed indispensabile per la sicurezza della circolazione, compresa la proroga per ragioni di sicurezza della vigenza del divieto di transito, ovvero ad anticipare il ripristino della circolazione qualora ciò si rendesse discrezionalmente necessario;

Spetta agli Organi di Polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada dare specifica attuazione alla presente, farla rispettare e disporre temporaneamente quanto ritenuto utile ed indispensabile per la sicurezza della circolazione.


Per quanto disposto dalla presente Ordinanza, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

La presente Ordinanza, che sospende i precedenti provvedimenti sulla circolazione stradale che contrastano con quanto qui disposto, sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* ai sensi della Legge 69 del 18.06.2009 e attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

**Il Responsabile Area Vigilanza
Poles Thomas / ArubaPEC S.p.A.**

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*



OGGETTO: Distribuzione posteggi mercato in emergenza Covid-19

Scala: 1:500

TAVOLA: U

Aggiornamento : 27.04.2020

LEGENDA

-  1 30 Alimentari - numero ditta e superficie
-  2 30 Mercato agricolo - numero ditta e superficie
-  3 30 Abbigliamento bambini - numero ditta e superficie
-  4 30 Fiori e piante - numero ditta e superficie

